



Provincia di
Benevento

**PROVINCIA DI
BENEVENTO**
STAZIONE APPALTANTE
Servizio Appalti – Assistenza
Amministrativa E.E.LL.

Amministrazione Aggiudicatrice
Comune di Solopaca



Comune di Solopaca

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60, Decreto legislativo n. 50 del 2016.

Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016

**SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI E
RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE "INGOMBRANTI".
CIG 68953785EE**

FAQ

AGGIORNATE ALLA DATA DEL 23/12/2016

QUESITO N. 1

A seguito della lettura del disciplinare di gara emergono alcune anomalie rispetto a quanto sancito dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici che sancisce la proporzionalità dei requisiti richiesti in funzione della natura dell'appalto e l'ammissibilità alla massima partecipazione degli operatori economici agli appalti pubblici. A tal fine siamo a sottoporvi i seguenti quesiti:

Quesito n. 1

Il bando richiede ai fini della partecipazione alla procedura di cui all'oggetto l'iscrizione dell'albo gestori ambientali

Premesso:

- nel Parere dell'Anac n. 221 del 22 dicembre 2015, una Società cooperativa, in relazione alla procedura aperta per l'affidamento dei "servizi di igiene urbana", ha contestato il provvedimento di esclusione disposto nei propri confronti per mancata iscrizione all'Albo nazionale dei Gestori rifiuti, sostenendone l'illegittimità stante il fatto che tale iscrizione ha natura di requisito di esecuzione e non di partecipazione. L'Anac ritiene che l'esclusione disposta nei confronti della Società cooperativa per mancata iscrizione all'Albo nazionale dei Gestori ambientali non sia legittima in quanto tale iscrizione costituisce un requisito di esecuzione e non di partecipazione alle gare per l'affidamento degli appalti relativi allo svolgimento delle attività di raccolta e smaltimento rifiuti a norma dell'art. 212 del D.Lgs. n. 152/06, "dovendo i bandi prevedere una specifica clausola in base alla quale non si procederà alla stipulazione del contratto in caso di mancato possesso della relativa iscrizione (cfr. Parere n. 152 del 9 settembre 2015; nonché Parere n. AG 7-09 del 23 aprile 2009 e Parere di precontenzioso n. 89 del 29 aprile 2010).
- L'iscrizione all'Albo nazionale dei Gestori Ambientali, differentemente dall'attestazione SOA, che costituisce un requisito oggettivo cedibile ed acquisibile mediante avvalimento, è previsto dall'art. 212, comma 5, D.Lgs. n. 152-2006, il quale prevede che "L'iscrizione

all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi”.

Visto quanto ascripto in premessa si chiede se:

- 1) E' possibile la partecipazione alla procedura di gara di cui all'oggetto dichiarandosi di impegnarsi di essere iscritto all'Albo gestori Ambientali visto al momento della sottoscrizione del contratto o dell'avvio del servizio visto che detta iscrizione è requisito di esecuzione.

Il bando richiede ai fini della partecipazione alla procedurali cui all'oggetto la presentazione di due referenze bancarie

Premesso

- Che gli istituti di credito non sono obbligati a rilasciare le referenze bancarie visto la mancanza di una normativa legislativa in merito al rilascio delle referenze bancarie
 - che visto la crisi economica non tutti gli operatori hanno due istituti di credito con cui intrattengono rapporti commerciali ne tantomeno vi è l'obbligatorietà legislativa
 - che l'art. 86 del D. Lgs. 50/2016 è relativo ai mezzi di prova di dimostrazione dei requisiti, attraverso vari modi
 - che nell'allegato XVII parte I sancisce lett. A non risulta esservi iscritto l'obbligatorietà di due referenze bancarie ma cita dichiarazioni bancarie la cui interpretazione è soggettiva si chiede se:
- 2) E' possibile la partecipazione alla procedura di gara di cui all'oggetto dichiarando di rapporti con un unico istituto bancario e pertanto presentare una sola referenza bancaria
 - 3) E' possibile la partecipazione alla procedura di gara di cui all'oggetto sostituendo le referenze bancarie attraverso l'avvalimento dei bilanci ed il fatturato globale di un altro soggetto economico
 - 4) Un neo operatore economico cha ha meno di tre anni di attività come si deve comportare in merito ai fini della partecipazione alle procedure di gara

RISPOSTA

- 1) Si precisa che, secondo quanto enunciato nel Parere ANAC n. 221 del 22 dicembre 2015, l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali costituisce un requisito di esecuzione e non di partecipazione alle gare per l'affidamento di appalti relativi allo svolgimento delle attività di raccolta e smaltimento rifiuti a norma dell'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006. Resta l'obbligo per i concorrenti, prima della stipulazione del contratto o, in ogni caso, al momento della consegna del servizio nelle more della stipulazione del contratto, di dimostrare il possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali a pena di revoca dell'aggiudicazione provvisoria.
- 2) Si precisa che l'art. 86, comma 4, del D.Lgs. n. 50 del 2016 prevede che “operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'Amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”. Pertanto in applicazione di tale disposizione legislativa il concorrente, oltre alle referenza dell'unico istituto di credito con cui intrattiene rapporti bancari può produrre all'interno della busta “documentazione amministrativa” una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa e sottoscritta ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nella propria attività di impresa, intrattiene rapporti bancari esclusivamente con l'Istituto di Credito che ha rilasciato la referenza prodotta ed, in sostituzione della seconda

referenza bancaria richiesta dalle disposizioni di gara, i documenti previsti dall'allegato XVII, parte I, al D.Lgs. n. 50 del 2016 (bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa ovvero dichiarazione sostitutiva in conformità al D.P.R. n. 445/2000 ovvero una dichiarazione concernente il fatturato globale e il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico) ovvero qualsiasi altro documento che sarà oggetto di valutazione da parte della Stazione Appaltante dai quali sia chiaramente desumibile che il concorrente è in possesso di una solidità economico-finanziaria adeguata all'assunzione degli oneri derivanti dall'affidamento dell'appalto oggetto della gara. Si precisa, inoltre, che, secondo quanto espressamente previsto dal disciplinare di gara, sono ammesse le referenze sia di istituti bancari che intermediari autorizzati ai sensi della legge 1° settembre 1993 n.385.

- 3) Si precisa che, in tal caso l'impresa concorrente dovrà produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa e sottoscritta ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi dell'art. 86, comma 4, del D.Lgs. n. 50 del 2016 circa i fondati motivi, per i quali non è in grado di produrre le referenze bancarie ed, in sostituzione delle stesse potrà comprovare la propria capacità economico-finanziaria mediante l'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50 del 2016, dei bilanci ed il fatturato globale di altro soggetto economico, relativi al massimo agli ultimi tre esercizi disponibili, in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, dai quali sia chiaramente desumibile il possesso di una solidità economico-finanziaria adeguata all'assunzione degli oneri derivanti dall'affidamento dell'appalto oggetto della gara.
- 4) Si precisa che l'operatore economico, in ogni caso, dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al punto III.2.I del bando di gara, con le precisazioni di cui al sopra riportato punto n. 1, dei requisiti di capacità di economico finanziaria, (referenze bancarie) con le precisazioni di cui ai punti 2) e 3) e delle certificazioni di qualità di cui alla lettera c), punto III,2,3, del bando di gara. Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto III.2.3, lettere a) e b) l'operatore economico può provare la propria tecnica-professionale ed economico-finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante che sarà oggetto di valutazione in sede di gara.

Il Responsabile del Procedimento
geom. Silvano Lonardo

Il Responsabile Servizio
Appalti della Provincia di Benevento
dr. Augusto Travaglione

Il Responsabile della Stazione Appaltante
Responsabile di Servizio
P.O. con delega dirigenziale
Michelantonio Panarese